



COMUNE DI PREGANZIOL

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO COMUNALE

di

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 27/12/2007

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2008 a seguito modifiche ed adeguamento alle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali – Dipartimento della prevenzione e comunicazione- Direzione Generale Prevenzione Sanitaria – Ufficio IV dell'ex Ministero della Salute

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Competenze	4
Art. 3 - Responsabilità	4
Art. 4 - Servizi gratuiti e servizi a pagamento.....	4
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	5
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	5
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori.....	5
CAPO III - FERETRI	5
Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro	5
Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	5
Art. 9 - Piastrina di riconoscimento.....	6
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	6
Art. 10 - Modalità dei trasporti	6
Art. 11 - Orario dei trasporti e sepolture	6
Art. 12 - Norme generali per i trasporti	6
Art. 13 - Trasferimento di salme senza funerale	7
Art. 14 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	7
Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	7
Art. 16 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	7
Art. 17 - Trasporti all'estero o dall'estero	7
Art. 18 - Trasporto di ceneri e resti.....	7
TITOLO II - CIMITERI	8
CAPO I - CIMITERI	8
Art. 19 - Elenco cimiteri	8
Art. 20 - Disposizioni generali – Vigilanza	8
Art. 21 - Ammissione nel cimitero	8
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	8
Art. 22 - Disposizioni generali.....	8
Art. 23 - Piano regolatore cimiteriale	9
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	9
Art. 24 - Inumazione	9
Art. 25 - Lapidi e copritomba sulle inumazioni	9
Art. 26 - Tumulazione	10
Art. 27 - Lampade votive, decorazioni ed iscrizioni sulle tumulazioni	10
Art. 28 - Deposito provvisorio	11
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	11
Art. 29 - Esumazioni ordinarie	11
Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	12
Art. 31 - Esumazioni straordinarie	12
Art. 32 - Estumulazioni	12
Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	13
Art. 34 - Raccolta delle ossa	13
Art. 35 - Oggetti da recuperare.....	13
Art. 36 - Disponibilità dei materiali	13
CAPO V - CREMAZIONE	13
Art. 37 - Crematorio	13
Art. 38 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	13
Art. 39 - Urne cinerarie	13
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	15
Art. 40 - Orario.....	15
Art. 41 - Disciplina dell'ingresso	15
Art. 42 - Divieti	15
Art. 43 - Riti funebri.....	15
Art. 44 - Fiori e piante ornamentali	15
Art. 45 - Materiali ornamentali	15

TITOLO III - CONCESSIONI	16
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	16
Art. 46 - Sepolture private	16
Art. 47 - Durata delle concessioni	16
Art. 48 - Modalità di concessione	16
Art. 49 - Uso delle sepolture private	17
Art. 50 - Manutenzione	18
Art. 51 - Costruzione dell'opera – Termini	18
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	18
Art. 52 – Divisione e subentri	18
Art. 53 - Rinuncia a concessione di manufatti a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni... ..	18
Art. 54 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua	19
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	19
Art. 55 - Revoca	19
Art. 56 - Decadenza	19
Art. 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	19
Art. 58 - Estinzione	20
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	21
CAPO I - LAVORI PRIVATI	21
Art. 59 - Accesso al cimitero	21
Art. 60 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private - collocazione di ricordi funebri	21
Art. 61 - Responsabilità - Deposito cauzionale	21
Art. 62 - Recinzione aree - Materiali di scavo	21
Art. 63 - Introduzione e deposito di materiali	21
Art. 64 - Orario di lavoro	22
Art. 65 - Vigilanza	22
Art. 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	22
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI	22
Art. 67 - Funzioni – Licenza	22
Art. 68 - Divieti	22
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	23
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	23
Art. 69 - Mappa	23
Art. 70 - Annotazioni in mappa	23
Art. 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	23
Art. 72 - Schedario dei defunti	23
Art. 73 - Scadenziario delle concessioni	23
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	23
Art. 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	23
Art. 75 - Cautele	24
Art. 76 - Responsabile del Servizio cimiteriale – Competenze	24
Art. 77 - Concessioni pregresse	24
Art. 78 - Sepolture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	24
Art. 79 - Norme di rinvio	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27/07/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, cui si fa riferimento per le parti non espressamente disciplinate, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie e opportune ai fini predetti.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, disciplinate di volta in volta da apposito contratto o convenzione di servizio.
4. In caso di gestione in economia per le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, per quanto non previsto dal D.P.R. n. 285/1990, si fa riferimento al Servizio cimiteriale di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Responsabile del Servizio cimiteriale cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e servizi a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Servizio cimiteriale.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio e/o al deposito di osservazione quando sia prescritto dall'autorità giudiziaria;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la fornitura del feretro, il trasporto, l'inumazione e l'esumazione ordinaria in campo comune dei cadaveri di persone prive di familiari tenuti agli alimenti - così come previsto dall'art. 433 del C.C. - o i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa o se ne disinteressino, sempre che non vi siano persone, Enti o Istituzione che se ne facciano carico;
 - f) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per le quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
 - g) la cremazione per gli indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
3. Gli interventi di cui al comma precedente, lettere e) e g) sono a carico del Comune previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali.
4. Tutti gli altri servizi non previsti dal presente articolo sono a carico dei familiari, secondo le tariffe che il Comune stabilisce di applicare con proprio atto deliberativo.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Servizio cimiteriale è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque sia interessato, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990 compilato cronologicamente.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni a privati in scadenza nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della della normativa vigente.
 - f) copia del presente Regolamento.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero o all'obitorio, anche avvalendosi delle strutture dell'Az.ULSS, qualora non disponga di tali locali.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, o dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee, compresi i familiari.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, la salma è deposta nel feretro. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui all'articolo successivo.
2. In ciascun feretro può essere racchiusa una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma va collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla fattispecie del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere in legno;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a mm. 20;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una preferibilmente esterna in legno, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune nel territorio nazionale con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonchè gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 se il trasporto avviene per o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 km. e successiva inumazione:
 - è sufficiente il feretro in legno, di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;

- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lett. d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), negli altri casi;
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura; il Dirigente del Servizio igiene pubblica dell'ULSS, o un suo delegato, prescrive se del caso il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66.
 3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Art. 9 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 - Modalità dei trasporti

1. Il trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - c) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Il trasporto dei cadaveri è effettuato a cura e spese della famiglia, in una forma che garantisca il decoro del servizio.

Art. 11 - Orario dei trasporti e sepolture

1. Il Responsabile del Servizio cimiteriale fissa l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto dell'ora del decesso. La richiesta deve pervenire al Responsabile del Servizio almeno 24 ore prima dell'effettuazione del servizio e deve indicare se la salma è destinata alla tumulazione o alla inumazione. I trasporti e le sepolture, di norma, non hanno luogo nei giorni festivi; potranno essere autorizzate dal Sindaco solo per gravi motivi.

Art. 12 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia interno sia esterno allo Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 8. Alla salma va praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990 - salvo sia stata imbalsamata – nei seguenti casi:
 - a) se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi;
 - b) negli altri mesi, se la località d'arrivo è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza;
 - c) quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto assieme ai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dagli altri eventuali necessari in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato, presso il cimitero.

Art. 13 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto e all'obitorio, va eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/1990, e chiuso in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti come previsto dal primo comma.

Art. 14 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio igiene pubblica dell'ULSS, o un suo delegato, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio igiene pubblica dell'ULSS, o un suo delegato, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione secondo quanto dispone in merito il dec. Lgs. 17.03.1995, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili.

Art. 15 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con apposito atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati, corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Art. 16 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Art. 17 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si applica la convenzione del 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938, n. 1055. In tutti i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. precitato.

Art. 18 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90, cosiddetti "passaporti mortuari" è attribuita al Sindaco, a seguito del D.Lgs. n. 112/98, del D.P.C.M. 26.5.2000, della nota del Ministro della Sanità datata 21.5.2002, prot.n. 400.VIII/9L/1924 e della D.G.R.V. n. 1534 del 14.06.2002.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 39.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 19 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie - R.D. 27/07/1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - cimitero di Preganziol-Capoluogo;
 - cimitero di Santrovaso;
 - cimitero di Sambughè.

Art. 20 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 ed il rispetto delle disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri (D.G.R.V. n. 1533 del 14.06.2002, come rivista ed integrata dalla D.G.R.V. n. 2051 del 03/07/2007).
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Per la manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni. (In caso di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri e l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti vale il procedimento indicato nella D.G.R.V. n. 1533 del 14.06.2002, così come integrata dalla D.G.R.V. n. 2051 del 03/07/2007).
4. Le operazioni di inumazione, di tumulazione, di cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti anatomici etc, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune e al Servizio cimiteriale le operazioni di esumazione, di estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990; tali operazioni potranno essere gestite in via esclusiva anche attraverso apposita concessione.
6. Il Dirigente del Servizio igiene pubblica dell'ULSS, o un suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 21 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme delle persone che risultano essere state in vita concessionarie, o aventi diritto alla concessione, o membri della famiglia del concessionario, di sepoltura privata individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Sono parimenti ricevute per l'inumazione le salme di persone non residenti al momento del decesso ma che in vita abbiano avuto almeno 15 anni di residenza nel Comune. Sono fatti salvi i diritti acquisiti sino all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Sono altresì ricevute per l'inumazione le salme di persone che per loro richiesta o disposizione intendano essere sepolte presso uno dei cimiteri del Comune, previa disposizione del Sindaco.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 22 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
4. Gli uffici comunali e il Servizio cimiteriale devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 23 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che deve individuare spazi da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o collettività e tombe di famiglia di costruzione comunale;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario e nicchie cinerarie;
 - e) ossario comune
 - f) cinerario comune.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Az.ULSS Si applica l'art. 139 del T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - g) della viabilità cimiteriale con garanzia di facile accesso ai portatori di handicap.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Ogni cinque anni il Comune provvede a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo piano.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 24 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa.
2. Tali campi saranno suddivisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di un riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa, che dovrà avere le dimensioni previste dagli artt. 72 e 73 del DPR n. 285/1990, deve essere separata dalle altre ed in essa può essere inumata una sola salma; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Nel calare il feretro nella fossa si avrà la massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nell'art. 71 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Le spese per l'inumazione, fatti salvi i casi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono a carico dei familiari in base alle tariffe comunali vigenti.

Art. 25 - Lapidi e copritomba sulle inumazioni

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Servizio cimiteriale, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, sul quale sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. E' consentita ai privati l'installazione di un copritomba la cui superficie complessiva non potrà essere superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide la cui altezza non potrà essere superiore a mt. 0,90 dal piano di campagna. Disposizioni diverse e dimensioni specifiche del copritomba e/o della lapide potranno essere stabilite nel Piano regolatore Cimiteriale o fissate dal Servizio cimiteriale in accordo col Comune.

3. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro, il cognome e nome, la data di nascita e la data di morte. E' data la possibilità di aggiungere brevi frasi che, qualora non risultino consone al contesto, dovranno essere rimosse su richiesta del Servizio cimiteriale.
4. E' altresì consentito collocare ornamenti (quali vasi, croci, ritratti, lumi, ceri, statue etc.), purchè decorosi e rispondenti alla severità del luogo, e coltivare fiori e/o piante che dovranno essere mantenuti con cura e avere dimensioni tali da non superare la proiezione dell'area del copritomba e l'altezza massima prevista per la lapide. Disposizioni diverse potranno essere stabilite nel Piano regolatore Cimiteriale o fissate dal Servizio cimiteriale in accordo col Comune.
5. Per la realizzazione dei manufatti e degli ornamenti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dal Servizio cimiteriale.
6. Per la realizzazione dei manufatti e degli ornamenti il soggetto interessato, o l'impresa dallo stesso incaricata, invia al Servizio cimiteriale la comunicazione di inizio lavori, in duplice copia, accompagnata da una relazione che descriva le opere da realizzare e dimostri il rispetto delle caratteristiche di cui al presente Regolamento. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di un professionista abilitato.
7. I lavori possono essere avviati alla scadenza del quindicesimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che il Servizio cimiteriale, entro tale termine, non richieda eventuali variazioni. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora il Servizio ne riconosca la regolarità.
8. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia dell'assenso del Servizio cimiteriale o, ove sufficiente ai sensi del comma precedente, la comunicazione presentata al Servizio stesso riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale addetto ai cimiteri a semplice richiesta.
9. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, il Servizio cimiteriale può richiedere il parere dei competenti uffici tecnici comunali, anche ai fini di accertare l'eventuale necessità dell'acquisizione, sulle opere progettate, di permesso di costruire o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di 15 giorni può in tale caso essere aumentato fino a 30 giorni. Il permesso di costruire o autorizzazione, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistiche, è dovuto per la realizzazione di tombe di famiglia in muratura, cappelle funerarie e di altri monumenti funebri da realizzare negli appositi spazi individuati dal Comune.
10. L'esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
11. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione dei manufatti, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo saranno applicabili fino a quando il Comune non disporrà, con apposito provvedimento, di uniformare tutti i manufatti da collocare nei campi comuni di inumazione, realizzando a propria cura, ma con onere a carico del privato, i manufatti e gli ornamenti prescelti.

Art. 26 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un determinato periodo di tempo le spoglie mortali.
2. Le sepolture per tumulazione possono avvenire in tombe o cappelle di famiglia realizzate dai privati su aree in concessione comunale, tombe di famiglia realizzate dal Comune, loculi individuali realizzati dal Comune, nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali o di urne cinerarie.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.
4. A partire dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne, adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda se tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 - commi 8 e 9 - del D.P.R. n. 285/1990.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.
6. In ogni nicchia o loculo può essere contenuto un solo feretro; quando vi sia lo spazio sufficiente è consentita la tumulazione, nell'ambito di una stessa nicchia o loculo, di una o più cassette contenenti resti e/o di una o più urne cinerarie.

Art. 27 - Lampade votive, decorazioni ed iscrizioni sulle tumulazioni

1. Le iscrizioni, la collocazione di lampade votive e decorazioni (vaso porta fiori, porta foto, scritta, lampada votiva, eventuale decorazione) sono collocati, a cura e spese dei concessionari, nell'area della

lapide dei loculi compresa all'interno delle borchie o altro sistema di fissaggio, in modo tale da rispettare il decoro generale delle sepolture a tumulazione e da non invadere le lapidi dei loculi adiacenti, nelle posizioni seguenti:

- vaso porta fiori: in basso a destra;
 - porta foto: in alto a sinistra;
 - lampada votiva: in basso a sinistra;
 - scritta: nello spazio centrale tra il vaso e il porta foto, in posizione tale da non essere nascosta dai fiori;
 - eventuale decorazione: appena sotto la scritta.
2. Le scritte devono contenere nome e cognome, data di nascita e data di morte. E' data la possibilità di aggiungere piccole decorazioni e/o brevi frasi che, qualora non risultino consone al luogo, vanno rimosse su ordine del Responsabile Servizio cimiteriale.
 3. Il vaso, il porta foto e la lampada, nonché l'eventuale decorazione, devono essere saldamente fissati alla lapide. I caratteri delle scritte devono essere fissati su appositi fori predisposti. Nessuna incisione potrà essere effettuata sulla lapide. L'eventuale stuccatura e levigatura delle lapidi deve mantenere il grado di finitura iniziale delle stesse; è vietato lucidare al piombo, incerare la superficie o bordare la lapide con profili o montare oggetti diversi da quelli indicati.
 4. Le lapidi, prima di essere collocate in opera, sono visionate da personale del Servizio cimiteriale, che ne verifica la conformità a quanto prescritto.
 5. E' vietato al concessionario sostituire la lapide apposta dal Comune o dal Servizio cimiteriale con altra avente caratteristiche cromatiche, tecniche o di materiale diverso.
 6. Per le cellette ossario e le nicchie cinerarie si osservano, per quanto compatibili, le disposizioni delle lapidi per i loculi.
 7. Per consentire un miglior accesso ai loculi individuali e agli ossari/cinerari delle file superiori, è vietato posare ai piedi degli stessi qualsiasi oggetto (vasi di fiori, ceri, dediche, etc.).
 8. Per le tombe di famiglia di costruzione comunale le iscrizioni e i porta foto per ogni singola salma tumulata potranno essere apposti sul sigillo della tomba stessa o su altra lapide collocata sopra lo stesso, secondo le disposizioni previste per le lapidi dei loculi. Per consentire un miglior accesso a ciascuna tomba di famiglia resta vietato posare qualsiasi oggetto nei pressi delle stesse o nei vialetti perimetrali.

Art. 28 - Deposito provvisorio

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente nei seguenti casi:
 - a. in caso di ristrutturazione o ampliamento di uno dei cimiteri comunali;
 - b. per coloro che, avendo chiesto e ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno eseguendo i lavori di completamento della tomba e non hanno ancora ottenuto la sua agibilità;
 - c. per coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione ad effettuare lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
 - d. in caso di mancanza di manufatti nel cimitero frazionale di residenza.
2. Sulla lapide del deposito provvisorio è vietata l'apposizione di iscrizioni o arredi di qualsiasi tipo a carattere permanente o tali da alterare la lapide stessa.
3. Il provvedimento di provvisorietà, adottato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, ha carattere eccezionale e non può avere durata superiore a 12 mesi. E' possibile prorogare tale periodo a fronte di motivati ritardi nell'esecuzione dei lavori.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, qualora i lavori siano stati ultimati, ovvero non abbiano avuto luogo, oppure il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il completamento dei lavori stessi, il Responsabile del Servizio cimiteriale, previa diffida, provvede ad inumare la salma in campo comune.
5. La provvisorietà è soggetta ad un canone di utilizzo previsto nella tariffa, fissato in trimestri e calcolato dal giorno della tumulazione provvisoria fino al giorno dell'effettiva estumulazione; le frazioni del trimestre sono computate come trimestre intero. Congiuntamente al canone deve essere corripo un deposito cauzionale a garanzia delle operazioni di cui al comma precedente, anch'esso previsto nella tariffa e rimborsato ad avvenuta tumulazione definitiva del feretro.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni come fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990, fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1533 del 14.06.2002. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle che si eseguono successivamente alla reinumazione per mancata mineralizzazione dopo il primo decennio.

2. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con propria ordinanza e possono essere svolte dal 1° settembre al 30 giugno.
3. I familiari, mediante apposita richiesta da presentare al Servizio cimiteriale, hanno diritto alla conservazione dei resti in celletta ossario o in altra consono sistemazione prevista dal presente Regolamento. Qualora i familiari non presentino alcuna richiesta in tal senso, i resti rinvenuti saranno raccolti e depositati nell'ossario comune presente in ciascun cimitero.
4. Le operazioni di esumazione-traslazione ed ogni altra prestazione resa per la sistemazione dei resti mortali sono a carico dei familiari in base alle tariffe comunali vigenti.
5. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, secondo le previsioni della Legge 09/01/1951, n. 204, sono esenti dai normali turni di esumazione e sono conservate fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli Ossari o Sacrari all'uopo costruiti.

Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del Servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio comunale e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente, entro il 30 settembre, il Responsabile del Servizio cimiteriale cura la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'Albo pretorio, all'ingresso dei cimiteri e nei campi soggetti ad esumazione. La comunicazione deve contenere un'informativa sul trattamento previsto per i resti mortali.
4. Apposita comunicazione viene, inoltre, trasmessa ai familiari del defunto qualora rintracciabili.
5. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare i familiari del defunto i resti verranno depositati nell'ossario comune.

Art. 31 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale, per trasferimento in cimitero di altro Comune, per la sistemazione in celletta ossario o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi dal 1° ottobre al 30 aprile, salvo i casi su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. L'esumazione straordinaria di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di medicina legale dell'Az.ULSS, o suo sostituto, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie su ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio igiene pubblica dell'Az.ULSS o un suo delegato.

Art. 32 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, se la permanenza del feretro nel tumulo è inferiore al periodo di concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le estumulazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con propria ordinanza.
5. Le estumulazioni sono autorizzate dal Responsabile del Servizio cimiteriale e vengono effettuate alla presenza del dirigente del servizio igiene pubblica dell'Az.ULSS o un suo delegato.
6. Annualmente, entro il 30 settembre, il Responsabile del Servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle sepolture in scadenza l'anno successivo. Tali elenchi debbono essere affissi all'Albo Pretorio e all'ingresso dei cimiteri, in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo fino all'esecuzione dei lavori.
7. La scadenza della concessione viene comunicata al concessionario o eredi qualora rintracciabili. La comunicazione deve contenere un'informativa sul trattamento previsto per i resti mortali. Quando non sia possibile rintracciare il concessionario deve essere affissa analogo comunicazione sui manufatti in scadenza di concessione.
8. I feretri sono estumulati a cura del Servizio cimiteriale, con oneri a carico dei familiari secondo le tariffe vigenti approvate dal Comune.

9. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 34, sono raccogliibili in cassette di zinco da collocare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati in ossario comune.
10. Il cadavere estumulato che non risulti in condizioni di completa mineralizzazione è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è determinato dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Az.ULSS o un suo delegato.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 254/2003 i resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale possono essere cremati, previa autorizzazione, su istanza degli aventi titolo, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione.
11. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione il Responsabile del Servizio cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, se disposta dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Az.ULSS o un suo delegato.

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite a pagamento. Sono gratuite, a sensi dell'art. 7-bis del D.L. 27/12/2000, n. 392, convertito con Legge 28/02/2001, n. 26, le sole operazioni di esumazione ordinaria di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione viene effettuata da parte del Servizio cimiteriale con oneri a carico dei familiari secondo le tariffe vigenti approvate dal Comune.
3. Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale incaricato, relativa alle spese per le operazioni svolte.

Art. 34 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni vanno depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 35 - Oggetti da recuperare

1. Oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti nel corso di esumazioni o estumulazioni sono restituiti agli aventi titolo, se individuabili, altrimenti sono alienati a favore del Comune.

Art. 36 - Disponibilità dei materiali

1. Al momento delle esumazioni, o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 37 - Crematorio

1. Fintantoché il Comune non dispone di impianti di cremazione si avvale per tale servizio dell'impianto funzionante più vicino o, in caso di indisponibilità di questo, di altri impianti sempre rispettando il principio di prossimità.

Art. 38 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 - comma 1 - del D.P.R. n. 285/1990, come modificato dall'art. 3 della legge 30/03/2001, n. 130, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 39 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene poi sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione.
2. Ciascuna urna cineraria può contenere le ceneri di una sola salma, portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
4. A richiesta dei familiari e previa concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculetto, loculo, tomba di famiglia, salvo non si disponga per la collocazione in cinerario comune o venga richiesto l'affidamento ai familiari stessi.
5. La procedura per l'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti nel luogo dichiarato dal familiare, è di seguito così fissata:

a) presentazione di un'istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile. Qualora il coniuge sia vivente e la richiesta venga presentata da uno dei parenti, l'affidamento delle ceneri può essere disposto solo previo consenso scritto del coniuge e di tutti i parenti più prossimi. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, l'assenso in forma scritta, deve essere reso da ciascuno di essi.

b) L'istanza di affidamento e conservazione delle ceneri deve contenere:

b1. i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera "e" del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 130 del 30/3/2001), oltre quelli del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate;

b2. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso contrario, l'autorizzazione all'affidamento viene revocata;

b3. il luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna e affidamento;

b4. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;

b5. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cinerario comune o in apposito tumulo/ossario del cimitero ove si intende trasferire l'urna, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

b6. l'assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;

b7. la conoscenza della facoltà dell'affidatario di cambiare il luogo di conservazione dell'urna - purchè nell'ambito del territorio comunale - comunicandolo preventivamente all'Ufficio di Stato Civile;

b8. cessando le condizioni di affidamento, l'urna dovrà essere consegnata, entro 15 giorni, all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore a cura, onere e diligenza dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.

6. E' prevista l'istituzione di un apposito registro per la registrazione dell'autorizzazione all'affidamento ai parenti delle ceneri del defunto, nel quale saranno indicate le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna cineraria nonché il luogo di conservazione della stessa;
7. Copia dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna verrà trasmessa all'Ufficio Servizi Cimiteriali, per la consegna delle urne cinerarie già custodite presso i cimiteri comunali;
8. Qualora l'affidamento delle ceneri venga autorizzato contestualmente alla cremazione, la consegna dell'urna cineraria ai familiari viene effettuata direttamente nel luogo in cui è avvenuta la cremazione;
9. Il verbale di avvenuta consegna deve essere redatto in triplice copia, una delle quali deve essere trasmessa all'Ufficio di Stato Civile;
10. E' riservata all'Ufficio di Stato Civile la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti, secondo le modalità sopra riportate, nonché la tenuta del registro di cui al precedente punto 6.;
11. L'Amministrazione comunale, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare;
12. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere l'eventuale determinazione della tariffa per il rilascio dell'autorizzazione e le verifiche di controllo;
13. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
14. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione della sepoltura privata.
15. Qualora i familiari non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 40 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, che sarà affisso in appositi spazi all'ingresso dei cimiteri.

Art. 41 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a cani o altri animali, fatta eccezione per i cani guida per ciechi e cani da guardia;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o in atteggiamenti e abbigliamento tali da rendere offesa al luogo.
3. Per motivi particolari e giustificati (salute, età, disabilità, ecc.), su assenso del Servizio cimiteriale, è concesso il permesso di accedere ai cimiteri a mezzo di veicoli subordinato alla verifica che ciò non arrechi danno ai cimiteri stessi.

Art. 42 - Divieti

1. Nei cimiteri, nelle zone immediatamente adiacenti e relative pertinenze, salvo diversa disposizione, è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare attrezzature, aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale e l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei;
 - l) qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tiene, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto od offensivo verso il culto dei morti, o pronuncia discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà allontanato dal personale del Servizio cimiteriale o altro incaricato e, se del caso, deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 43 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Art. 44 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti con fiori freschi vanno tolti appena avvizziti a cura di chi li ha deposti. I fiori e le piante ornamentali tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi gli spazi cimiteriali, saranno tolti dal personale del Servizio cimiteriale.
- 2.

Art. 45 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da renderli non confacenti allo scopo per il quale sono stati collocati.
2. Sarà disposto il ritiro o la rimozione dalle tombe degli oggetti (corone, vasi, piante, ecc.), che trasbordano dalle aree concesse, che coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, che non si addicano all'estetica del cimitero, che siano divenuti indecorosi col tempo.
3. Per la proprietà dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti all'art. 36 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concessa, nei limiti previsti dal Piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 23, la disponibilità di aree e l'uso di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.);
 - b) sepoltura per famiglie e collettività (tombe di famiglia, ecc.).
4. La concessione è rilasciata a seguito di istanza scritta subordinatamente al pagamento del canone fissato con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste nella concessione amministrativa di bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. La concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni, le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/le persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionari/ie, ecc.;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale rinnovo del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 47 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo 46 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree destinate a sepoltura per famiglie e collettività, dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
 - b) in 60 anni per i manufatti destinati alle sepolture per famiglia (tombe di famiglia), dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
 - c) in 30 anni per gli ossarietti o nicchie cinerarie, dalla data di tumulazione;
 - d) in 30 anni per i loculi, dalla data di tumulazione;
3. A richiesta degli interessati è consentito un solo rinnovo:
 - per metà degli anni relativi alla durata della concessione originaria, nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma precedente;
 - per 10 anni nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma precedenteprevio pagamento del canone di concessione vigente al momento del rinnovo.

Art. 48 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 3. - lett. a) - dell'art. 46, può concedersi solo in presenza della salma nel caso dei loculi, dei resti nel caso delle cellette ossario o delle ceneri nel caso delle nicchie cinerarie.
2. L'assegnazione dei manufatti disponibili viene effettuata dal Servizio cimiteriale secondo l'ordine progressivo di numerazione dei manufatti stessi, rispettando l'ordine di presentazione delle domande.
3. Per poter ottenere la concessione di manufatti di cui sopra è necessario il possesso da parte del defunto, al momento della morte, di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - residenza nel Comune;
 - presenza, nel Cimitero per il quale si chiede la concessione, di sepolture di ascendenti o discendenti in linea retta di qualunque grado o del coniuge;

- essere stato residente nel Comune prima del ricovero in casa di Riposo ubicata in altro Comune;
 - essere stato residente nel Comune per almeno 15 anni prima del trasferimento in altro Comune;
 - su documentata richiesta dei parenti, in mancanza dei requisiti di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di poter porre in essere concessioni cimiteriali per casi particolari da valutare di volta in volta dal Sindaco.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui sopra non può essere trasferita a terzi.
 5. La concessione di aree per la costruzione di sepolture per famiglie o collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
 6. Per poter ottenere la concessione di tombe di famiglia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - residenza o iscrizione all'A.I.R.E nel Comune al momento della concessione;
 - in caso di non residenti aver risieduto nel Comune per almeno 15 anni;
 - presenza in uno dei Cimiteri comunali di sepolture di ascendenti o discendenti in linea retta di qualunque grado o del coniuge.
 7. La concessione di tombe di famiglia è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando l'ordine di presentazione della domanda di concessione e seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei manufatti.
 8. Le concessioni non possono essere fatte a persone o ad Enti per fini di lucro o di speculazione.
 9. Non è consentito, prima dello scadere della concessione, lo spostamento delle salme da un loculo ad un altro dello stesso cimitero o di altro cimitero comunale, fatti salvi i casi:
 - a) stabiliti con determinazione del Sindaco;
 - b) di trasferimento di salme, prima dello scadere della concessione, in cimiteri di altri Comuni;
 - c) di spostamenti da loculi a tombe di famiglia di nuova concessione;
 - d) di spostamenti da manufatti che costituiscono sepoltura provvisoria a manufatti di nuova concessione per la sepoltura definitiva anche se in altro cimitero comunale;
 - e) di spostamenti di salma del coniuge, o genitore, o figlio/a, o fratello/sorella, che può essere, a richiesta, estumulata per essere collocata in altro loculo contiguo a quello concesso per l'altro coniuge, o genitore, o figlio/a, o fratello/sorella, purché la richiesta sia contestuale. In questo caso la durata di concessione del nuovo loculo è rapportata alla data di tumulazione originaria della salma del coniuge, o genitore, o figlio/a, o fratello/sorella, da trasferire per cui, in ogni caso, le due concessioni non potranno superare i trent'anni (30) ciascuna, fatta salva la facoltà di rinnovo decennale al maturare del trentennio;
 - f) di spostamenti di salma del convivente che può essere, a richiesta, estumulata per essere collocata in altro loculo contiguo a quello concesso per l'altro convivente, con il quale abbia condiviso la residenza nei 5 anni antecedenti il medesimo decesso (rispetto a quest'ultimo requisito il Servizio cimiteriale acquisirà apposita certificazione dall'ufficio anagrafe del Comune prima della stipula del contratto di concessione), purché la richiesta sia contestuale. In questo caso la durata di concessione del nuovo loculo è rapportata alla data di tumulazione originaria della salma del convivente da trasferire per cui, in ogni caso, le due concessioni non potranno superare i trent'anni (30) ciascuna, fatta salva la facoltà di rinnovo decennale al maturare del trentennio.

Art. 49 - Uso delle sepolture private

1. La concessione in uso a tempo determinato dei loculi, delle cellette ossario e delle nicchie cinerarie è limitata, secondo i casi, alla salma, ai resti mortali o alle ceneri della persona in favore della quale venne stipulata, e non può essere trasferita a terzi. In caso di estumulazione straordinaria per altra destinazione del feretro, nei casi di cui all'art. 48 - comma 8, il concessionario deve retrocedere, come previsto all'art. 53, il loculo o celletta ossario-nicchia cineraria.
2. Qualora le dimensioni del loculo lo consentano, è possibile collocare nello stesso più cassette di resti mortali e di urne cinerarie appartenenti a familiari del defunto tumulato di cui all'art. 74 e seguenti del Codice Civile, o ai conviventi così come individuati al successivo comma 4.. L'operazione di tumulazione delle cassette o delle urne sarà effettuata con oneri a carico dei familiari interessati, secondo le tariffe in vigore al momento della collocazione delle stesse.
3. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia a tempo determinato è riservato:
 - al concessionario;
 - al suo coniuge;
 - agli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - ai fratelli e sorelle.
4. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dall'art. 93 – comma 2 - del D.P.R. n. 285/1990 (in via esemplificativa: i generi, le nuore, i suoceri, i cognati, i nipoti), è consentita previa richiesta scritta da parte del Concessionario al Servizio cimiteriale. In caso di pluralità

di concessionari la richiesta potrà essere prodotta anche da uno solo, purchè la stessa consti del consenso degli altri.

5. Con la concessione viene conferito ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto non commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 50 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Responsabile del Servizio cimiteriale ritenesse prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Per le sepolture private costruite dal Comune e per le quali la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra l'una e l'altra, il gestore del Servizio cimiteriale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, ad esclusione:
 - a) della manutenzione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) dell'ordinaria pulizia;
 - c) degli interventi di lieve rilevanza eseguibili senza particolari strumenti.

Art. 51 - Costruzione dell'opera – Termini

1. La concessione in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 46 – comma 2., impegna il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 61, nonché alla esecuzione delle opere relative entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Se l'area non è ancora disponibile, il termine decorre dalla sua effettiva disponibilità. Su richiesta motivata dell'interessato, il Responsabile del servizio competente può concedere una sola proroga di massimi mesi 6 (sei).

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 52 – Divisione e subentri

1. Una stessa concessione può essere richiesta in quote o per posti da più aventi titolo, congiuntamente.
2. Uno o più concessionari possono rinunciare al diritto di sepoltura con conseguente accrescimento del medesimo nei confronti dei concessionari residuali. La rinuncia si intende estesa anche agli aventi causa.
3. Le richieste sono recepite e registrate dal Servizio cimiteriale.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote, la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Servizio cimiteriale, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il coniuge o i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 49, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio cimiteriale entro i successivi 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante dei concessionari nei confronti del Servizio cimiteriale.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 49, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione del rappresentante della concessione, il Servizio cimiteriale provvede autonomamente individuandolo nel parente più prossimo del defunto per il quale è stata richiesta la concessione, secondo l'ordine stabilito dall'art. 74 e seguenti del Codice Civile.

Art. 53 - Rinuncia a concessione di manufatti a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. I titolari di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato per "N" anni, nel caso la sepoltura non sia stata occupata da salma, nel caso, essendo stata occupata, la salma sia da trasferire in cimitero di altro Comune, o nel caso si intenda recuperare i resti mortali, prima dello scadere della concessione, per altra consona sistemazione, rinunciano alla concessione stessa. In tal caso il gestore del Servizio cimiteriale rimborserà loro una somma pari a $1/(2 \times "N")$ della tariffa corrisposta al momento della concessione e aggiornata in base all'ultimo indice Istat rilevato, per il numero di giorni di residua durata della concessione. (*)

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

(*) Nota: Nel caso di concessioni a tempo determinato di 30 anni di durata:

Importo pagato x indice istat x numero giorni mancanti allo scadere della concessione
10.950 giorni di complessiva durata della concessione

Art. 54 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. I titolari possono rinunciare alla concessione in uso per anni 99 (novantanove) o perpetua di manufatti costruiti dal Comune ai sensi dell'art. 46 – comma 3, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso il gestore del Servizio cimiteriale rimborserà loro una somma fissata con apposita perizia dell'Ufficio tecnico comunale in relazione allo stato di conservazione, alla possibilità di riutilizzo e agli anni trascorsi.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 55 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 - comma 2 - del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per altra ragione di interesse pubblico.
2. In tali casi la concessione è revocata previo accertamento dei relativi presupposti, e agli aventi diritto viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso di concessione originaria a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per la traslazione delle spoglie mortali dal vecchio manufatto a quello nuovo.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima al concessionario, ove conosciuto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Art. 56 - Decadenza

1. La concessione è dichiarata decaduta nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni, dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione è oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 49 - comma 5;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati all'art. 51;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e sia tale da creare pericolo per la pubblica incolumità, da accertarsi a cura del Servizio cimiteriale eventualmente coadiuvato dall'Ufficio tecnico comunale;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Il provvedimento di decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed f) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida è pubblicata all'Albo comunale e agli ingressi del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Il provvedimento di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Contestualmente al provvedimento di decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti, delle ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Verrà disposta, a seconda del caso, la demolizione o il restauro delle opere.

Art. 58 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 47, ovvero con la soppressione del cimitero (salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990).
2. Prima della scadenza del termine della concessioni di area per sepolture per famiglie o collettività gli interessati hanno facoltà, su richiesta, di rientrare in possesso degli elementi mobili, dei ricordi, delle decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione delle salme, dei resti o delle ceneri, vi provvederà il Servizio cimiteriale collocando i medesimi, previo avviso pubblico, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - LAVORI PRIVATI

Art. 59 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al Servizio cimiteriale in base al presente Regolamento o ad altre disposizioni dagli stessi emanate, gli interessati si avvalgono dell'opera di imprese private a loro libera scelta.
2. Le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e, per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, non è prescritta alcuna preventiva autorizzazione. Il personale addetto al cimitero vigilerà sulla corretta esecuzione di detti lavori e, qualora necessario, potrà impartire specifiche disposizioni.
3. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
4. Il personale delle imprese e quello incaricato dell'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 60 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private - collocazione di ricordi funebri

1. I progetti di costruzione di sepolture private sono sottoposti all'esame della Commissione edilizia comunale, ove nominata. I permessi di costruire sono rilasciati dal competente Responsabile dei servizi tecnici, o, se nominato, dal competente responsabile del procedimento, previo parere favorevole del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Az.ULSS, o un suo delegato, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nel permesso di costruire viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
4. Per i progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, è subordinata all'ottenimento del relativo permesso di costruire.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 61 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle aree per la costruzione di sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al demanio comunale o a terzi.
2. I permessi di costruire di cui all'articolo 60 sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, dell'importo di € 500,00.

Art. 62 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe o cappelle di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio ed adempiere a quanto stabilito dalla vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale.
3. I materiali di scavo e altri rifiuti devono essere smaltiti sulla base della normativa vigente.

Art. 63 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e tenuto libero da cumuli di materiale.

Art. 64 - Orario di lavoro

1. L'orario di accesso ai cimiteri da parte di privati o imprese dagli stessi incaricate per l'esecuzione di lavori ammessi su sepolture private è fissato dal Responsabile del Servizio cimiteriale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività, fatte salve particolari esigenze tecniche da riconoscere a cura del Servizio cimiteriale.
2. E' comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese tra il 28 ottobre e il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 28 ottobre di ogni anno.

Art. 65 - Vigilanza

1. Il personale addetto ai cimiteri vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, ai permessi di costruire o autorizzazioni rilasciate.
2. L'Ufficio Tecnico comunale a lavori ultimati, relativamente ai soli permessi di costruire, acquisisce il certificato di collaudo e ultimazione lavori redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dal Responsabile del Servizio cimiteriale; conseguentemente provvede, se del caso, allo svincolo del deposito cauzionale.

Art. 66 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri e il Servizio cimiteriale sono tenuti a far rispettare il presente Regolamento da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Il personale addetto ai cimiteri è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento consono alla natura del luogo;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento è soggetta a provvedimento disciplinare.
5. Il personale addetto ai cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica periodica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 67 - Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Servizio cimiteriale, ma spettanti alle famiglie in lutto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 68 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni o a sistemi illeciti;
 - b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per cause non di forza maggiore.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 69 - Mappa

1. Presso il Servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari, denominato "mappa", che può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni apportate alle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero identificativo, che deve coincidere con quello corrispondente a ogni sepoltura nel cimitero e riportato nella cartografia cimiteriale.

Art. 70 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e ogni altra operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) la natura, la durata e la data della concessione;
 - e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico (anche mediante strumenti informatici).
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 72 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti.
2. Il Servizio cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'art. 71, terrà annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura di cui all'ultimo comma dell'art. 69.

Art. 73 - Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio cimiteriale è tenuto a predisporre entro il 30 settembre l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza l'anno successivo.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia il concessionario che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli dell'eventuale Servizio cimiteriale precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Servizio cimiteriale gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità, al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Anche sulla base di verifiche storiche, il provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel periodo precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura.
4. Gli adempimenti di cui all'art. 52, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 75 - Cautele

1. Si presuppone che chi, avendone titolo, domanda un servizio (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc ..., agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue; essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Art. 76 - Responsabile del Servizio cimiteriale – Competenze

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale l'adozione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresi gli atti di concessione ed ogni altro adempimento analogo.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Responsabile del Servizio cimiteriale salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco ai sensi degli artt. 42 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni.
3. Nel caso di affidamento in concessione dei servizi di cui al presente Regolamento la responsabilità della gestione dei servizi stessi, la tenuta dei registri, l'aggiornamento delle mappe, l'adozione di ogni provvedimento, inclusa la sottoscrizione dei contratti di concessione e le funzioni proprie del necroforo competono al Servizio cimiteriale affidatario.

Art. 77 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 74, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 78 - Sepolture private a tumulazione pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 79 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, nel presente Regolamento si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, e successive modifiche e integrazioni.